



## PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

*Settore Ambiente*

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

COMMISSIONE TECNICA PNRR- PNIEC

[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

COMUNE DI BRINDISI

[ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)

COMUNE DI MESAGNE

[protocollo@comune.mesagne.br.it](mailto:protocollo@comune.mesagne.br.it)

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

LUMINORA LOPEZ SRL


[luminoralopezsrl@legalmail.it](mailto:luminoralopezsrl@legalmail.it)

**OGGETTO:** [ID:7636] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del l'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "Cluster Lopez" e delle relative opere di connessione, della potenza nominale di 30 MW, sito nei comuni di Brindisi (BR) e Mesagne (BR). Proponente: Luminora Lopez S.r.l

Con nota prot. n. 30704 del 10/03/2022 codesto Ministero dava avvio al procedimento di cui in oggetto.



Successivamente con nota in atti al prot. n. 4087 del 20/06/2022 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avanzava richiesta di documentazione integrativa.

Dalla documentazione disponibile sul sito di codesto Ministero si evince quanto segue. Il progetto prevede la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 30 MW e relative opere di connessione, fino alla SSE, nei Comuni di Brindisi e Mesagne. L'impianto sarà articolato in 5 lotti di impianto organizzati autonomamente dal punto di vista produttivo e ciascuno convergente in un'unica linea di connessione fino alla stazione di elevazione MT/AT per poi connettersi al futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN 380/150 kV di Brindisi. Il Progetto sarà realizzato su terreni a destinazione agricola di circa 48 ha. L'architettura di impianto prevede uno spazio libero tra le file dei tracker di circa 9,5 mt.



Il piano colturale prevede la coltivazione di:


- un'area esterna al perimetro del parco, destinata alla coltivazione di uliveto varietà *F17 Favolosa* con una densità di circa 1666 piante ad ettaro, con un sesto di impianto di 4 mt x 1,5 mt;
- n. 5 aree interne al parco per la coltivazione in avvicendamento colturale tra le file dei tracker; i lotti n. 1-2-5 saranno destinati alla coltivazione del carciofo, il lotto n.3 alla coltivazione dello spinacio ed il lotto 4 alla coltivazione dell'aglio;
- al di sotto delle strutture dei tracker si realizzeranno delle strisce di impollinazione costituite da erbe e fiori che si abbineranno alla pratica della apicoltura a sostegno della pratica biologica di coltivazione



**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;

- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 2000 MW per un'estensione areale complessiva pari a circa 2700 ha;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, sono i seguenti:

- l'inserimento del cosiddetto "Progetto agro-ovi-fotovoltaico" collocato su una estesa superficie, di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina;
- l'impianto in questione ricade in un'area dalla forte connotazione paesaggistica e naturalistica come testimoniato dal fatto che a meno di 1 km dall'area d'impianto risultano presenti gli elementi tutelati dal PPTR, quali *Beni Paesaggistici* e *Ulteriori contesti paesaggistici* di seguito riportati: Segnalazioni della Carta dei Beni Culturali quali siti storico culturali, Riserva Naturale Regionale Orientata *Bosco di Santa Teresa e dei Lucci*, aree classificate a *Bosco*, *Fiumi e Torrenti*, *Acque pubbliche*;
- la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale ed alle tradizioni agroalimentari locali;
- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate; le stesse direttive

contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina; con riferimento alla realizzazione di impianti agrovoltaici in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, promuovono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità;

- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali della Campagna Brindisina;
- l'intervento è in contrasto con la Normativa d'uso e con gli Obiettivi di qualità della relativa Scheda d'Ambito; in relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.

**Considerato altresì che:**

- l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico a cui sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che lo stesso possa essere definito impianto agrovoltaico.
- mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata sviluppata in modo particolareggiato nei diversi aspetti strutturali, la descrizione delle attività agricole contiene solo indicazioni per come giustificare tale attività con quella di produzione di energia elettrica;
- la società proponente attiva nel settore delle energie rinnovabili non ha dimostrato il possesso di alcuna concreta esperienza/attività in campo agricolo.

Richiamato infine il pronunciamento del Tar Lecce Sez III di cui alla sentenza n. 01376/2022 che ha rigettato un ricorso presentato dalla Società interessata, avverso il diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale adottato da questo Servizio per incompatibilità ambientale relativo ad un progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, tra le altre, per le seguenti motivazioni:

- non è condivisibile il primo motivo di gravame, con il quale la Società ricorrente lamenta che l'Amministrazione Provinciale precedente non avrebbe operato un idoneo bilanciamento tra gli interessi coinvolti, in quanto attribuendo prevalenza al bene "paesaggio", piuttosto che al bene "ambiente", avrebbe violato il principio che impone il perseguimento dello "sviluppo sostenibile" di cui all'art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006;
- l'istruttoria e la motivazione del provvedimento impugnato è pienamente adeguata, anche perchè la Provincia di Brindisi, pur considerando i benefici ambientali derivanti dalla realizzazione dell'impianto F.E.R. in questione, li ha reputati - nella specie - recessivi rispetto ai (rilevanti) valori paesaggistici e urbanistico-territoriali dell'ampia area interessata dalla scelta localizzata prescelta dalla Società istante;
- nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell'avviso meditato che l'Amministrazione precedente, nell'ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria,

ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell'intervento di che trattati - impianto agrovoltaiico con quattro cabine e moduli su strutture - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall'altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all'art. 8 della Direttiva UE 2019/944.

Tutto quanto sopra premesso e considerato in ragione dei summenzionati impatti negativi questa Provincia esprime parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione.

Distinti saluti.

Il Funzionario

---

Dott. Oscar Fernando D'Urso

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il Dirigente del Servizio

---

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993